

ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

***Verbale di deliberazione nr. 65
del Consiglio Comunale***

***Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta PUBBLICA***

OGGETTO: Ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175).

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20.40 nella sala Consiliare di P.zza Cesare Battisti 1 e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitato a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

FRANCO BAZZOLI
BONAZZA VALERIO
ARMANI RAFFAELE
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
FORESTI PAOLA
GHEZZI PIERO
MOLINARI SUSAN
MONTE MONICA
MUSSI FRANCESCA
MUSSI LUCA
RUBINELLI WALTER
SALVADORI FRANK
VALENTI BRUNELLA
VALENTI MASSIMO

Sindaco
Vicesindaco

A s s e n t i

X
X

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.40 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 03 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 11794 del 20.12.2018.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

- 4 GEN 2019

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.



Oggetto: ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Sella Giudicarie, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i. con ricognizione delle partecipazione possedute e l'individuazione delle partecipazione da alienare, interpretando il complesso insieme delle disposizioni in materia contenute nello stesso D.lgs, 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (detto anche «TUSP» o «TU 2016»), con particolare riferimento all'art. 4, e della normativa provinciale in materia, ed in particolare la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 con particolare riferimento all'art. 24, e la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18-bis e s.m.i.;
- che detta revisione riguardante solo partecipazioni dirette di minoranza ha portato a mantenere la partecipazione in otto società: Consorzio Comuni Trentini soc. coop.; Esco BIM e Comuni del Chiese s.p.a.; Geas s.p.a.; Tregas s.r.l.; Trentino Riscossioni s.p.a.; Giudicarie Gas s.p.a.; Informatica Trentina s.p.a.; Primiero Energia s.p.a., ed ad escludere la partecipazione alla Scuola Musicale delle Giudicarie soc. coop.; in quanto ritenuta non coerente con l'art. 4, d.lgs. 175/2016 e alle condizioni di cui agli artt. 10 e 24, d.lgs. 175/2016;

Ricordato anche

- che allora era noto che occorreva modificare gli Statuti di due delle Società partecipate, quello di Geas. S.p.a, per una corretta disciplina come società "in house", e di Tregas s.r.l., non per aderire in pieno al modello della Società "in house" cosa ritenuta non necessaria ma comunque per corretto adeguamento dello Statuto alla disciplina in vigore;
- che a tal fine il Comune di Sella Giudicarie, aveva già approvato con proprie deliberazioni consiliari n. 44 e n. 45 del 29 giugno 2017 il nuovo Statuto la convenzione parasociale tra i soci della GEAS Spa, deliberazioni sospese per fare degli approfondimenti con la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 31 luglio 2017, poi revocata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 31 ottobre 2018, alle quali quale è seguita poi in concreto da parte della Società l'effettiva modifica dello Statuto, nell'anno 2017;
- che poi per la Società Tregas S.p.a. si è provveduto a disporre l'adeguamento dello Statuto alla normativa vigente, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 18 dicembre 2017, e successivamente quindi lo statuto come previsto è stato modificato;

Ricordato ancora

- che il Comune avrebbe dovuto alienare la Scuola Musicale, ma quest'anno non si è proceduto, come era previsto, all'alienazione di tale partecipazione per sovraccarico di adempimenti di vario tipo, che hanno fatto inizialmente soprassedere su tale operazione, peraltro considerata piuttosto difficile da inquadrare con modalità tali da assicurare un buon successo, dal momento che la partecipazione del Comune non è quella di un normale azionista, ma soltanto quella di socio sovventore che pur intervenendo nella società con un apporto finanziario, ha limitati poteri in essa e la cui quota di partecipazione per essere alienata può essere condizionata da prelazioni e clausole di gradimento a favore della Società tali per cui la quota sul mercato è verosimilmente di ben scarso interesse;
- che la mancata alienazione entro il 31 settembre 2018 dovrebbe comportare che la Cooperativa debba liquidare la quota, ed a quanto risulta da una recente comunicazione essa avrebbe portato l'argomento all'esame di una recente Assemblea dei Soci per procedere in tal senso;

Rilevato in particolare

- che tra dette società ve ne sono alcune che vedono una partecipazione di gran peso della Provincia Autonoma di Trento ma anche la partecipazione dei Comuni, e da essa sono definite come Società di sistema, che erogano i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive e vengono definite una leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità;

- che tra esse figurano alcune delle Società qui considerate, quali Informatica Trentina S.p.a., Trentino riscossioni S.p.a, e la partecipata indiretta attraverso di esse;
- che la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto direttamente ad assicurare nell'anno 2017 che le società da essa partecipate ed in suo controllo adeguassero la propria disciplina statutaria alla normativa più recente in materia di società, con particolare riferimento soprattutto all'art. 18, commi 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1635 del 13 ottobre 2017, considerando adeguatamente quelle destinate ad avere le caratteristiche di Società in house rispetto ad altre;

Rilevato ora

- che ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate;
- che tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione *"a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017"* (art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19);
- che con messaggio d.d. 23 novembre u.s., pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Struttura ministeriale di cui all'art. 15 d.lgs. n. 175/2016, d'intesa con la Corte dei Conti, ha emanato una linea guida concernente la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione di cui sopra, fatta salva la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale;
- che, come è espressamente riconosciuto anche dal documento sopra citato, *"le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione."*;
- che quindi il Comune deve adottare un formale provvedimento di ricognizione ed eventualmente, razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. n. 1/2005 –e considerando i contenuti dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016, e i seguenti aspetti:
 - Ambito oggettivo delle partecipazioni considerate: riguarda esclusivamente partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. I) d.lgs. n. 175/2016, detenute in forma diretta ovvero indiretta, purché attraverso società o altri organismi soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, mentre sono vanno prese in considerazione le partecipazioni in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette detenute per il tramite di organismi non controllati dall'Ente locale.
 - Competenza all'adozione del provvedimento: le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale (par. 6.2) riconducono l'adozione del provvedimento alla competenza consiliare.
 - Contenuto: attraverso il provvedimento in oggetto, si sottopongono tutte le partecipazioni ricadenti nell'ambito oggettivo sopra descritto alla verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co. 3bis 1 l.p. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24 co. 3 e 4 L.P. n. 27/2010).

Evidenziato che volendo quindi provvedere in tal senso in primo luogo va evidenziato che attualmente il quadro delle società che vanno considerate ai fini delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune è costituito dalle seguenti società e percentuali di partecipazione:

1	% 0,915	2	% 0,51	3	% 2,48	4	% 2,38	5	% 0,183	6	% 9,61	7	% 35,31	8	% 0,0255	9	% 0,0287
P. Diretta E.S.CO. Bim e Comuni del Chiese Spa		P. Diretta Consorzio dei comuni trentini societa' cooperativa		P. Diretta Giudicarie energia Acqua servizi SPA in sigla GEAS SPA		P. Diretta Giudicarie Gas S.p.a.		P. Diretta Primiero energia S.p.a.		P. Diretta Scuola Musicale Giudicari e Società Cooperat iva		P. Diretta TREGAS trentino retigas SRL		P. Diretta Informati ca Trentina S.P.A.		P. Diretta Trentino riscossion i SPA	
% 9,09																	

P. indiretta
Centro servizi condivisi
scarl

(Nota il dato percentuale della partecipazione alla Scuola musicale è quello preso in considerazione in sede di revisione straordinaria)

Evidenziato in particolare che al fine di valutare se mantenere o meno le partecipazioni o se addivenire a delle forme di razionalizzazione, sono state acquisite dalle Società adeguate informazioni chiedendo che esse fornissero le informazioni necessarie fornendo apposite schede, ottenute compilando nella sostanza un facsimile di scheda di rilevamento secondo le linee guida sopra citate, che sono messe a disposizione del Consiglio comunale, delle quali alcune riportano dati che da soli evidenziano le caratteristiche per le quali la partecipazione va mantenuta, e per altre invece esse sono state corredate di una parte finale d'ufficio nelle quali si evidenziano comunque aspetti e presupposti della scelta;

Evidenziato che in sintesi l'esito della rilevazione è il seguente:

Partecipazioni dirette

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Dir_1 Scheda allegata sub A	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	02126520226	0,915	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_2 Scheda allegata sub B	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	0,51	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_3 Scheda allegata sub C	GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)	01811460227	2,48	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_4 Scheda allegata sub D	GIUDICARIE GAS SPA	01722590229	2,38	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_5 Scheda allegata sub E	PRIMIERO ENERGIA S.p.A.	01699790224	0,183	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_6 Scheda allegata sub F	SCUOLA MUSICALE DELLE GIUDICARIE SOC COOP	02082260221	9,61	Si ritiene di cessare la partecipazione	Nonostante sulla scheda acquisita la Società affermi funzioni di servizio pubblico e di rilevante interesse pubblico, per i motivi sopra esposti il Comune permane dell'idea che la partecipazione debba cessare
Dir_7 Scheda allegata sub G	TREGAS - TRENTINO RETI GAS SRL	02031010222	35,31	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_8 Scheda allegata sub H	INFORMATICA TRENTINA SPA	00990320228	0,0255	Si ritiene di mantenere la partecipazione	
Dir_9 Scheda allegata sub I	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	02002380224	0,0287	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite INFORMATICA TRENTINA SPA

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Indir_1 Scheda allegata sub L	Centro servizi condivisi s. cons. a.r.l	02307490223	9,09	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la tramite TRENTINO RISCOSSIONI SPA

Progr	Denominazione Società	Codice fiscale società	% Quota di partecipazione	Esito della rilevazione	Note
Indir_2 Scheda allegata sub L	Centro servizi condivisi scarl	02307490223	9,09	Si ritiene di mantenere la partecipazione	

Ritenuto quindi di formalizzare tale esito della rilevazione, dando atto che non si riscontrano elementi tali da assumere specifiche iniziative di razionalizzazione, che non risultano necessarie;

Evidenziato che cortesemente, seppure non risulta dovuto la Revisora dei Conti esaminato quanto oggetto del presente provvedimento ha rilasciato il proprio parere favorevole il 21 dicembre 2018 prot. 11807;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile del segretario comunale, avocando come titolare della funzione a se l'espressione del parere dal momento che in questa fase i dipendenti con deleghe di responsabilità del servizio finanziario sono sovraccarichi di adempimenti di fine d'anno che non hanno permesso loro di istruire la pratica per gli aspetti contabili;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, comma 3, 53, 126 183, 185, 187;

Dopo breve illustrazione e risposte dell'assessore Luigi Bruno Bianchi e del Sindaco ad alcune richieste di chiarimenti da parte di alcuni membri della minoranza;

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei tredici componenti del Consiglio presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, quale risulta dalle dieci Schede indicate sub A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, alla presente deliberazione, secondo quanto in esse indicato, ed in alcune sezioni specifiche aggiunte ove si fornisce una valutazione specifica circa la volontà di mantenerle o meno,
2. Di stabilire quindi, che siano mantenute tutte le partecipazioni, relative alle seguenti Società
 1. E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA
 2. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA
 3. GEAS S.p.A. (GIUDICARIE ENERGIA ACQUA E SERVIZI)
 4. GIUDICARIE GAS SPA
 5. PRIMIERO ENERGIA S.p.A.
 6. TREGAS - TRENTO RETI GAS SRL
 7. INFORMATICA TRENTEINA SPA
 8. TRENTO RISCOSSIONI SPA
 9. E la partecipazione indiretta nella Società CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL
3. Di confermare invece la volontà già espressa in precedenza di non partecipare più alla Scuola musicale delle Giudicarie;
4. Di dare atto che, in considerazione delle valutazioni fatte non vi sono ragioni per introdurre un piano di razionalizzazione;

5. Di stabilire che l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti e ove possibile alla struttura ministeriale ex art. 15 dl.gs. n. 175/2016 secondo le indicazioni contenute nelle linee guida richiamate in premessa;
6. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs.j 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

PARERE SU DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

Articolo 185, (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture), commi 1 e 2.

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Articolo 187, (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), comma 1.

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. 185, commi 1 e 2, e 187, comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, sulla proposta della deliberazione inherente quanto indicato in oggetto, si esprimono, avocando come titolare della funzione a se anche l'espressione del parere contabile dal momento che in questa fase i dipendenti con deleghe di responsabilità del servizio finanziario sono sovraccarichi di adempimenti di fine d'anno che non hanno permesso loro di istruire la pratica per gli aspetti contabili;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del segretario comunale quale responsabile della struttura competente;
- parere favorevole di regolarità contabile.

in data

21/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 27/12/18 ed in essa inserito.



IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO

M. Todaro

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Franco Bazzoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Luigi Bruno Bianchi



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma della L.R. 3/5/2018 , n. 2.

Addì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo
